



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'ODCEC di Milano

n. 3 del 6 marzo 2020

*Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara*

*Consigliere Delegato: dott. Giuseppe Munafò*

*Presidente della Commissione: dott. Michele Tassara*

### **IN QUESTA NEWSLETTER:**

#### ***NORMATIVA***

FINANZA LOCALE – Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: ulteriore proroga

APPALTI – DURC fiscale

VARIE – Il decreto “Milleproroghe 2020”

VARIE – Saggio di interesse per ritardati pagamenti

FINANZA LOCALE – Fabbisogni standard: questionario per province e città metropolitane

FINANZA LOCALE – Contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali

FINANZA LOCALE – Proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

#### ***PRASSI***

TRIBUTI LOCALI – Delibera di determinazione delle aliquote IMU: chiarimenti

FISCO – Imposta di bollo sulle quietanze del tesoriere

APPALTI – Ritenute sugli appalti

FINANZA LOCALE – Le FAQ di ARCONET

#### ***COMUNICATI***

FISCO – Proroga scadenze fiscali

PARTECIPAZIONI – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

#### ***CORTE DEI CONTI***

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Approvazione programma annuale

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Rimborsi spese ai consiglieri comunali

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Bilancio consolidato: il perimetro di consolidamento

#### ***SCADENZARIO***

---

# **NORMATIVA**

## **FINANZA LOCALE – Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: ulteriore proroga**

Con Decreto del Ministero dell'Interno è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali. Il differimento riguarda, conseguentemente, anche il termine per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2020, fermo restando che:

⇒ l'articolo 1, comma 779, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

**Ministero dell'Interno - Decreto 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28-02-2020)** ([↗](#))

---

## **APPALTI – DURC fiscale**

A seguito dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 124/2019, che, inserendo nel D.Lgs. n. 241/1997 l'articolo 17-bis, ha introdotto, tra l'altro, misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori, è stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso articolo 17-bis, comma 5. Il certificato:

⇒ è esente da imposta di bollo e tributi speciali;

⇒ è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio;

⇒ è messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa;

L'impresa o un suo delegato può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati e, qualora ricorrano i presupposti a seguito di verifiche, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

**Agenzia delle Entrate - Provvedimento del direttore n. 54730 del 6 febbraio 2020** ([↗](#))

---

## **VARIE – Il decreto “Milleproroghe 2020”**

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del 30 dicembre 2019, n. 162 concernente “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

assunzione dipendenti pubblici (articolo 1, commi da 1 a 6): previsti nuovi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nonché di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici;

contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 1, comma 8-ter): spostato al 30 giugno 2020 il termine entro cui iniziare l'esecuzione dei lavori per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione;

PagoPA (articolo 1, comma 8): spostato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine a partire dal quale decorre l'obbligo di effettuare i versamenti verso gli Enti pubblici esclusivamente tramite PagoPA di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 82/05.

Nell'obbligo di adesione al sistema sono coinvolte anche le società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/16, escluse le quotate.

In concreto, occorre integrare i propri sistemi di incasso ovvero avvalersi di fornitori di servizi di pagamento Pago PA.

La sanzione per il mancato adeguamento è l'impatto sulla valutazione dei dirigenti e la loro responsabilità disciplinare.

Entro lo stesso termine, pertanto, le P.A. dovranno integrare i loro sistemi d'incasso con la piattaforma PagoPA;

**contributi alla progettazione degli enti locali (articolo 1, comma 10-septies)**: è prorogato dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 il termine per la richiesta del contributo, nonché dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'emanazione del decreto di assegnazione del contributo spettante a ciascun ente locale;

**disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica (articolo 1, commi 10-novies e 10-decies)**: entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Tuel;

**aggiornamento canone in base agli indici ISTAT (articolo 4, comma 2)**: estesa a tutto il 2020 la non applicabilità dell'aggiornamento del canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali in base alla variazione degli indici ISTAT;

**tributi locali (articolo 4, comma 3-quater)**: per l'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disposta dalla Legge di bilancio 2020. Tali tributi, pertanto, risultano ancora applicabili per l'anno 2020;

**aliquota ridotta della cedolare secca (articolo 4, commi 3-novies e 3-decies)**: si applica l'aliquota ridotta della cedolare secca anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

**personale delle Province e delle Città metropolitane (articolo 17)**: previste disposizioni in materia di assunzioni da parte delle Province e delle Città metropolitane;

**assunzioni e formazione nei piccoli comuni (articolo 18)**: per le procedure assunzionali 2020-2022 il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Inoltre, dal 2020 al 2022 Formez fornisce adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali. I comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile;

**funzioni fondamentali dei Comuni (articolo 18-bis)**: sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini concernenti l'obbligo di gestioni associate delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;

**Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 38)**: per l'anno 2020 i Comuni che hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta;

**certificazione pareggio di bilancio per l'anno 2017 (articolo 38-bis, comma 1, lett. b):** spostato dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale, per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente;

**riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 39):** disciplinate le modalità con le quali i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro (o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento), possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche;

**proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada (articolo 39-bis):** Province e Città metropolitane possono utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali;

**disavanzo degli enti locali da adeguamento FCDE (articolo 39-quater):** l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili.

[Legge 28 febbraio 2020, n. 8 \(G.U. n. 48 del 26-02-2020\)](#) (↗)

#### **VARIE – Saggio di interesse per ritardati pagamenti**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 192/2012), il saggio di interesse di riferimento a favore dei creditori per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020, il tasso d'interesse di riferimento è pari allo 0,00 per cento. Pertanto, nel periodo 01/01/2020-30/06/2020, si applicano gli interessi di mora nella misura dell'8,00%.

[Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato \(G.U. n. 36 del 13-02-2020\)](#) (↗)

#### **FINANZA LOCALE – Fabbisogni standard: questionario per province e città metropolitane**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato con il quale viene reso noto che è disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a. il questionario unico FP20U per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali.

Il termine per l'invio del questionario è fissato al 3 maggio 2020.

### FINANZA LOCALE – Contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno con il quale viene approvato il modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, a pena di decadenza.

[Ministero dell'Interno - Decreto 14 febbraio 2020 \(G.U. n. 53 del 02-03-2020\)](#) (↗)

---

### FINANZA LOCALE - Proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

E' stato approvato il modello di relazione che gli enti locali devono trasmettere per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente ed in cui sono indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992. Si riportano in sintesi le principali disposizioni:

- ⇒ il modello di relazione deve essere inviato entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno;
- ⇒ gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Questi ultimi, inoltre, devono essere ulteriormente suddivisi tra:
  - a) proventi di intera spettanza dell'ente locale;
  - b) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell'ente locale da cui dipende l'organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l'organo accertatore;
  - c) proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell'ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali;
- ⇒ si farà riferimento alla somme incassate per l'anno 2019;
- ⇒ per gli anni passati, a partire dall'anno 2012, gli enti locali comunicheranno i dati, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020;
- ⇒ la ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi;
- ⇒ trasmissione per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale - con apposita procedura;
- ⇒ la certificazione dei dati inseriti sarà effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale con apposita sottoscrizione;
- ⇒ qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il
- ⇒ prevista la possibilità di controlli a campione sugli enti locali.

## **PRASSI**

### **TRIBUTI LOCALI – Delibera di determinazione delle aliquote IMU: chiarimenti**

Il Dipartimento delle Finanze si è espresso in merito alle modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020. L'articolo 1, comma 757, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha infatti previsto che la deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote IMU deve essere corredata di un prospetto delle aliquote da predisporre accedendo ad una applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La Legge di bilancio 2020, peraltro, prevede la possibilità di differenziare le aliquote:

⇒ a decorrere dal 2021;

⇒ esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del MEF (da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020).

Il Dipartimento, quindi, chiarisce che solo dal 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite l'applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020**

---

### **FISCO – Imposta di bollo sulle quietanze del tesoriere**

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di interpello di un Comune in merito alla possibilità di ritenere che le quietanze emesse dal tesoriere per conto dello stesso Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti, siano esenti dall'imposta di bollo. L'Agenzia precisa, pur senza indicare regole di carattere generale, che (nota: si mantengono le stesse lettere indicate nella riposta dell'Agenzia delle Entrate):

⇒ non è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle quietanze relative a:

a) pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47;

b) pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA;

c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo;

⇒ possono essere rilasciate senza il pagamento dell'imposta di bollo le quietanze relative a:

e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale;

i) mandati emessi a favore di dipendenti;

j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente;

⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:

h) contributi o quota associative;

⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 15, comma 4, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:

d) di erogazione/rimborso di fondi economici;

- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
- f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali;
  - g) reintroiti;
- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
- k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada;
- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 22, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
- l) pagamento indennità di esproprio.

#### **Agenzia delle Entrate - Risposta n. 21 del 5 febbraio 2020**

---

#### **APPALTI – Ritenute sugli appalti**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite le istruzioni operative per le nuove disposizioni in materia di ritenute sugli appalti introdotte dal D.L. n. 124/2019. Dopo aver chiarito le finalità che il legislatore ha inteso perseguire con le nuove disposizioni, viene fatta una disamina del nuovo obbligo riferita a:

- ⇒ ambito soggettivo di applicazione;
- ⇒ ambito oggettivo di applicazione;
- ⇒ obblighi;
- ⇒ profili sanzionatori.

#### **Agenzia delle Entrate - Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020**

---

#### **FINANZA LOCALE - Le FAQ di ARCONET**

Si riportano le ultime FAQ pubblicate nella Sezione ARCONET del sito della Ragioneria Generale dello Stato.

##### **n° 36 del 14 febbraio 2020**

*Quali sono gli allegati e i documenti contabili del rendiconto 2019 che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che nel 2019 hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, non sono tenuti ad inviare alla BDAP?*

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nel 2019, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, non hanno tenuto la contabilità economico patrimoniale non devono trasmettere alla BDAP i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto 2019:

- a. il conto economico,
- b. l'allegato h) concernente i costi per missione,
- c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

##### **n° 37 del 14 febbraio 2020**

*Alcuni comuni, richiamando i recenti aggiornamenti al codice dei contratti, chiedono un chiarimento in ordine alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione del 20%, prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire agli enti di stabilire se la suddetta anticipazione abbia natura finanziaria e pertanto vada contabilizzata come tale (in termini di concessione di crediti), oppure se abbia natura in conto lavoro e possa essere contabilizzata con imputazione al titolo II della spesa in caso di lavori o del titolo I della spesa in caso di beni e servizi.*

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che l'anticipazione del 20%, prevista dall'art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016, deve essere contabilizzata in conto lavori:

⇒ in contabilità finanziaria imputandola al titolo II della spesa in caso di appalto di lavori o al titolo I della spesa nel caso di acquisizione beni e servizi, negli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera o per la fornitura dei beni e servizi;

⇒ in contabilità economico patrimoniale nei seguenti conti del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato:

- 2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
- 2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso)
- 3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In SP tra le rimanenze,).

Al riguardo si richiamano l'articolo 2424 del codice civile e i principi dell'OIC n. 13, n. 16 e n. 24, i quali prevedono:

⇒ **2424 cc.:** le rimanenze di magazzino, iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.

⇒ **OIC n. 13:** la voce “acconti” di cui all'articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;

⇒ **OIC n. 16:** le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;

⇒ **OIC n. 24:** le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l'acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

⇒ beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l'ottenimento della piena titolarità del diritto);

⇒ acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

### n° 38 del 03 marzo 2020

*L'articolo 1, comma 79, della legge n. 160/2019 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.*

*Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.*

*D'altra parte, la stessa legge di bilancio per il 2020, con il comma 854, stabilisce la proroga al 2021 dell'intera disciplina del fondo garanzia dei debiti commerciali (FGDC). Quest'ultima fa riferimento agli stessi indicatori per la determinazione della sussistenza dell'obbligo di accantonamento. Tale proroga consentirà di completare le attività di allineamento delle informazioni registrate nella PCC in modo tale che, a decorrere dal 2021, gli indicatori riferiti all'esercizio precedente saranno elaborati a partire dai dati della PCC. Si chiede se, alla luce delle sopra menzionate modifiche normative e dell'incompleto allineamento delle informazioni della piattaforma PCC rispetto alle registrazioni locali, gli enti locali possano procedere, nel corso del 2020, a elaborare gli indicatori riferiti all'esercizio 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente.*



Con riferimento al quesito posto si richiama brevemente la normativa di riferimento:

- ⇒ In particolare, l'art. 1, comma 79, della legge n. 160 del 2019, consente di stanziare nel 2020 e nel 2021, un FCDE ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati **gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b)**, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- ⇒ La normativa di riferimento dei citati indicatori è contenuta nell'art. 1 commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 che ha istituito le misure di garanzia dei debiti commerciali a partire dal 2020, da applicare se non sono rispettati gli indicatori di cui lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018. Il successivo comma 861 prevede inoltre che **gli indicatori di cui al comma 859** sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali;
- ⇒ Tale normativa era stata inizialmente modificata dall'art. 50 del DL 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva previsto per il solo 2020, limitatamente all'esercizio 2019, che gli indicatori di cui al comma 859 potessero essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente;
- ⇒ Successivamente l'art. 1, comma 854, della legge n. 160 del 2019 ha rinviato al 2021 l'applicazione delle misure di garanzia prevedendo una modifica del citato comma 859 (*“ a partire dall'anno 2021 , le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato...”*) e, per tale motivazione ha abrogato la possibilità, prevista dal DL 124 del 2019, di calcolare tali indicatori nel 2020 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili del 2019

Al riguardo, poiché il comma 861 del richiamato art. 1 della legge n. 145 del 2018, contiene un esplicito riferimento, per quanto concerne gli indicatori, al comma 859 che decorre solo dall'anno 2021 ( *“ gli indicatori di cui ai commi 859...”* ) , si ritiene che, nelle more dell'applicazione della disciplina riguardante l'applicazione delle misure di garanzia a decorrere dal 2021, limitatamente all'esercizio 2019 l'elaborazione degli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018 possa essere effettuata sulla base delle registrazioni contabili dell'ente. Una differente interpretazione della predetta normativa limiterebbe significativamente, di fatto, l'articolo 1, comma 79, della legge n. 160/2019.

## **COMUNICATI**

### **FISCO – Proroga scadenze fiscali**

A seguito dell'emanazione del DL n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.

Si pubblica la tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenze 2020 (ante modifica)</b>	<b>Scadenze 2020 (post modifica)</b>
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

### **Agenzia delle Entrate - Comunicato stampa del 3 marzo 2020**

### **PARTECIPAZIONI – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche**

Con nota prot. N. 15546 - 03/03/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ha reso noto che a partire dal 2 marzo 2020 le Amministrazioni pubbliche possono

comunicare, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione

Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 15 maggio 2020.

---

## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Approvazione programma annuale**

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, sulla scorta di quanto deliberato dalla Sezione Autonomie con deliberazione SEZAUT/1/2020/INPR del 20 gennaio 2020, ha approvato il programma annuale dei controlli per il 2020. In particolare, le attività svolte saranno le seguenti:

- ⇒ controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato aventi sedi nella regione Lombardia;
- ⇒ attività di controllo nei confronti della Regione Lombardia
- ⇒ attività di controllo nei confronti degli enti locali, con particolare riferimento a:
  - verifica in merito al funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
  - esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e conseguente controllo in sede di attuazione per gli enti locali che rischiano il dissesto e della relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano
  - controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, relativamente al 2017 e 2018, esaminati anche congiuntamente con i rendiconti degli esercizi precedenti
  - attività di controllo sui rendiconti delle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni dei Comuni con oltre 30.000 abitanti
  - esame delle relazioni di fine mandato
- ⇒ esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni
- ⇒ indagine di controllo individuata da questa Sezione regionale nell'ambito delle indicazioni contenute nella programmazione delle Sezioni Riunite: "La gestione delle entrate degli enti locali e, in particolare, i problemi della riscossione dei crediti tributari specie di quelli per la violazione del codice della strada

**Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione SRCLOM/17/2020/INPR del 20 febbraio 2020**

---

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Rimborsi spese ai consiglieri comunali**

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha risposto ad un quesito del Sindaco del Comune di Vailate (CR) in materia di rimborso spese ai consiglieri comunali con riferimento in particolare:

1. rimborso per spese di viaggio, in particolare:
  - a. per accessi in occasione dello svolgimento dei Consigli Comunali;
  - b. per accessi autonomamente gestiti, del tutto indipendenti e svincolati da riunioni degli organi comunali convocate dall'Amministrazione, necessari per il ritiro di documenti presso il Municipio;
  - c. per l'accesso alla sede della Provincia in occasione della votazione relativa alla elezione del Presidente della Provincia.
2. rimborso per costi sostenuti relativi a raccomandate.

I Magistrati lombardi, facendo riferimento a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie con deliberazione in data 29 dicembre 2016, n. 38/SEZAUT/2016/QMIG, fanno rientrare le casistiche di cui ai punti 1.a e 1.b nelle ipotesi previste dall'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 in quanto *“la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione”*.

La disciplina del rimborso previsto dall'art. 84, comma 3, in esame compete, secondo la Corte, solo per il rimborso dei viaggi “necessari” all'esercizio del mandato e, pertanto:

⇒ sono rimborsabili le spese considerate al punto 1.a);

⇒ non sono rimborsabili quelle considerate al punto 1.b).

Per quanto riguarda la casistica di cui al punto 1.c, poichè il viaggio del consigliere comunale, residente in un comune diverso da quello in cui è ubicata la sede della Provincia, per recarsi nel capoluogo ad esercitare il proprio diritto di voto, rientra pienamente nell'esercizio delle funzioni di consigliere comunale (in quanto, dopo la riforma delle Province, il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri comunali eletti nei comuni della provincia), anche questa casistica rientra nel comma 3, dell'articolo 84 del Tuel e, pertanto, le relative spese risultano rimborsabili.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di rimborsare le spese postali sostenute per raccomandate, si tratta di materia demandata, dall'art. 38 comma 3 del Tuel, all'autonomia funzionale e organizzativa degli Enti ed espressa nei regolamenti adottati dai singoli Consigli Comunali, nei limiti di legge.

**Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione SRCLOM/20/2020/PAR del 20 febbraio 2020**

---

#### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Bilancio consolidato: il perimetro di consolidamento**

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha risposto ad un quesito del Sindaco del Comune di Lodi in merito alla possibilità di escludere una ex IPAB, trasformata in Azienda di Servizi alla Persona (il cui Statuto affida al Comune di Lodi la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente), dal perimetro di consolidamento delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale alla luce di quanto previsto dall'articolo 11-sexies, D.L. n. 135/2018.

I Magistrati lombardi richiamano preliminarmente una propria deliberazione (deliberazione 64/2017/PAR), che esaminava una fattispecie affatto simile con una ricostruzione dettagliata sul tema del bilancio consolidato, e si limitano ad osservare che le modifiche introdotte dall'articolo 11-sexies del D.L. n. 135/2018 abbiano una portata limitata espressamente ad escludere che il potere di nomina degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo demandando all'ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza di altre condizioni previste dall'art. 11 ter del D.Lgs 118/2011, anche in funzione della natura specifica delle attività svolte dalla fondazione.

**Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione SRCLOM/22/2020/PAR del 19 febbraio 2020**

---

# **SCADENZARIO**

## **20 MARZO 2020**

### **Approvazione schema di rendiconto della gestione**

Termine entro il quale dovrebbe essere approvato dalla Giunta lo schema di rendiconto della gestione in modo da consentire l'approvazione da parte del Consiglio entro il 30 aprile in considerazione del fatto che:

- ⇒ lo schema deve essere messo a disposizione dell'Organo di revisione economico-finanziaria per la predisposizione della relazione entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo (articolo 239, comma 1, lett. d) del Tuel);
  - ⇒ la proposta di approvazione del rendiconto, comprensiva della relazione dell'Organo di revisione, deve essere messa a disposizione dell'organo consiliare almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui verrà esaminato ed approvato il rendiconto.
- 

### **Approvazione riaccertamento ordinario dei residui**

Termine entro il quale dovrebbe essere approvato dalla Giunta il riaccertamento ordinario dei residui, propedeutico all'approvazione dello schema di rendiconto, sul quale deve essere espresso il parere dell'Organo di revisione.

---

## **31 MARZO 2020**

### **Contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019**

Termine entro il quale gli enti locali devono trasmettere, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, il certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019.

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DECRETO 30 dicembre 2019

Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. (20A01017) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2020)